CITTÀ DI VINCI

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

http://www.comune.vinci.fi.it

Partita IVA: 01916730482 - C. F.: 82003210489

PNRR Missione 1 Componente 1 -Investimento 2.2 "Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance", parte del Sub-investimento 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)- Adeguamento tecnologico delle piattaforma BACK office per SUAP E SUE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CUP **J71F24000220006**

LOTTO UNICO

CPV: 72260000-5 - Servizi connessi al software

Art. 1 Introduzione

Il Comune di Vinci è assegnatario del finanziamento PNRR relativo alla MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 2.2 Sub-investimento 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU)

I soggetti destinatari del finanziamento sono i Comuni, anche nelle forme associate (Unioni dei Comuni, Consorzi, Convenzioni) previste al Cap. V del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., aventi una piattaforma di mercato o, in alternativa, che utilizzano strumenti di comunicazione certificata, cd. autonomi ex art. 1, comma 1, lett. j, dell'Allegato al Decreto interministeriale del 12 novembre 2021 per l'erogazione dei servizi SUAP.

Gli interventi oggetto di finanziamento fanno riferimento all'adeguamento delle piattaforme rispetto alle specifiche tecniche di interoperabilità previste nel nuovo allegato al DPR. 160/2010, redatte dal Gruppo Tecnico, istituito dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) e dal Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), che si compone di un referente per l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) con funzione di coordinamento, uno per il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, due per Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), due per la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome ed uno per Unioncamere, coerentemente con le Linee Guida emanate da AgID in attuazione dell'articolo 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. ed approvate in Conferenza Unificata il 6 settembre 2023 e approvate dal decreto n.275 del 25/11/2023.

Tali Specifiche individuano le "Modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dei dati tra il SUAP e i soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi" al fine di creare un ecosistema digitale e interoperabile delle piattaforme SUAP.

Gli interventi sono finanziati dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU, e precisamente, della Missione 1 Componente 1 del PNRR, Investimento 2.2 "Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance", Sub-investimento 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)"

Art. 2 Oggetto dell'affidamento

Il Comune di Vinci intende procedere all'affidamento del servizio avente ad oggetto l'adeguamento della propria piattaforma tecnologica di Backoffice per la gestione degli sportelli SUAP e SUE, alle "Specifiche tecniche" approvate con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro della Pubblica Amministrazione, del 26 settembre 2023, secondo le indicazioni di cui all'Allegato 2 dell'avviso rivolto ai Comuni con piattaforma tecnologica SUAP, in forma singola o associata, o che utilizzano strumenti di comunicazione certificata per la presentazione di domande di partecipazione a valere sul PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTI MENTO 2.2 Sub-investimento 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU.

L'adeguamento della piattaforma /VBG sia per SUAP che SUE dovrà rispettare gli standard e i requisiti tecnologici previsti dalle specifiche richieste dal bando 2.2.3 allegato tecnico "Allegato 2 – Digitalizzazione SUAP SUE_Avviso Comuni_ERRATA CORRIGE" componenti di backoffice

Art. 3 - Durata dell'appalto e crono programma

Le attività di adeguamento dovranno essere eseguite entro 12 mesi dalla pubblicazione del decreto di ammissione al finanziamento emesso il 17/10/2024;
Il processo di adeguamento si intende concluso con esito positivo al superamento del test della black box.

Art. 4 IMPORTO DELL'APPALTO
L'importo complessivo a base d'asta dell'appalto è quantificato in € **6.666,17** oltre iva al 22%.
Il Responsabile del Procedimento è la Dottoressa Simona Marmugi.

ART. 5 PAGAMENTI
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura. Il Comune di Vinci provvede al pagamento della fattura entro i successivi 30 giorni. Il Comune di Vinci procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC. In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11, c. 6 del D.Lgs. n. 36/2023 con obbligo per la stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.
I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che le Imprese avranno cura di indicare anche in fattura. Nella medesima fattura dovrà essere indicato il numero di C.I.G. - codice identificativo gara.
Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:
- Omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare;
- Mancata presentazione della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nel caso di prestazioni continuative il saldo delle prestazioni è pagato nei termini di legge a seguito della redazione della verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione.

Art. 6 PERSONALE
L'aggiudicatario, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente capitolato, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'aggiudicatario, nel caso in cui per lo svolgimento del servizio richiesto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.
L'aggiudicatario si impegna ad utilizzare personale di assoluta fiducia e riservatezza, idoneo sotto tutti gli aspetti professionali e morali, in possesso di tutti i requisiti previsti da leggi e dalla presente capitolato. La prestazione d'opera da parte del personale che l'aggiudicatario utilizzerà per l'esecuzione delle attività di cui al presente capitolato non costituisce rapporto d'impiego con il Comune di Vinci, né può rappresentare titolo per poter avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nel contratto di appalto.
L'aggiudicatario è tenuto ad osservare le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali, di igiene, di medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. L'aggiudicatario è

responsabile della sicurezza e della incolumità del proprio personale e solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità e conseguenza derivanti da infortuni e da responsabilità civile verso terzi, dovuti alla gestione del servizio.
L'aggiudicatario a richiesta dell'Amministrazione dovrà esibire le coperture assicurative del personale impiegato sul servizio.
L'aggiudicatario si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante dall'espletamento del servizio richiesto dal presente capitolato.
L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle norme derivanti dal D.lgs 81/2008 e successive integrazioni, nonché di ogni altra disposizione legislativa relativa alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori.
In particolare l'aggiudicatario è tenuto a dichiarare che gli operatori sono adeguatamente formati in materia di sicurezza sul posto di lavoro.

L'appaltatore è tenuto ad applicare il CCNL di riferimento per il settore di appartenenza, garantendo il rispetto delle condizioni contrattuali e retributive dei lavoratori, ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.Lgs. 36/2023;

- Il CCNL applicabile al servizio in oggetto è: **CCNL METALMECCANICA PMI - *COMMERCIO Confcommercio - DIRIGENTI - Aziende Industriali;***
- Il costo della manodopera relativo al servizio in oggetto, calcolato applicando il contratto sopra citato è: € 4.666,32;
- Il Codice Ateco è: 62.02
- Il codice CPV è: 72260000-5 - Servizi connessi al software
- Codice CNEL: **C018 - H011 - V012**

Art. 7 RESPONSABILITA'DELL'AGGIUDICATARIO E OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DAL PNRR

a. ***Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità.***
Nel caso in cui l'aggiudicatario occupi, all'atto della stipula del contratto oggetto del presente capitolato, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'aggiudicatario stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021. La violazione del predetto obbligo

determina, altresì, l'impossibilità per l'aggiudicatario stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 7 e/o la risoluzione del contratto di cui all'articolo 8.
Nel caso in cui l'aggiudicatario occupi, all'atto della stipula del contratto oggetto del presente capitolato, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'aggiudicatario stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 7 e/o la risoluzione del Contratto di cui all' articolo 8

b. ***L'aggiudicatario, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Capitolato, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021***. Segnatamente, l'aggiudicatario, nel caso in cui per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 7 e/o la risoluzione del Contratto di cui al successivo articolo 8.

c. ***L'aggiudicatario, è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile*** che debbano essere adottati dal Comune conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in particolare trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR. L'aggiudicatario, è tenuto a rispettare eventuali obblighi di informazione e pubblicità nel PNRR, inerenti il rispetto degli obblighi di informazione e comunicazione per le operazioni finanziate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per garantire un'adeguata visibilità agli interventi finanziati, nonché la trasparenza nell'utilizzo dei fondi UE ai sensi dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241.

Art. 8 SUBAPPALTO

Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'aggiudicatario, e i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR

relativamente e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:
- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, a tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui all'articolo 4 del presente capitolato nonché

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato, ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.

ART. 9 INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente o incompleta esecuzione del servizio, il Comune di Vinci fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all'aggiudicatario delle penali, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 378,00, in base alla gravità dell'inadempienza e degli eventuali danni arrecati al Comune, compreso quello di immagine.
Le suddette penali saranno applicate per le violazioni degli obblighi specifici derivanti dal PNRR di cui al precedente art. 5, e previsti dall'art.47 del D.L. 31/05/2021 n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29/07/2021 n. 108, per:
a) la mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (comma 3);
b) la mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte (comma 3bis);
c) il mancato rispetto della quota del 30 per cento di assunzioni di giovani e donne (comma 4).
La violazione per i soli casi di cui alla lettera a) (mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile) determina, l'impossibilità per l'aggiudicatario stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).
Nel caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni si applica l'art. 126 del Dlgs 36/2023; l'importo corrispondente all'applicazione della penale verrà detratto al momento del pagamento della fattura mensile o sulla cauzione definitiva, con obbligo di immediato reintegro. L'eventuale applicazione delle penali non esime l'aggiudicatario dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità del servizi fornito. Il Responsabile individua l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Responsabile, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà del Comune di Vinci, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio all'aggiudicatario e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o

dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile.

Art. 10 RISOLUZIONE

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario.

Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 3 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- incompleta esecuzione delle attività previste per la fase di *start up*;
- mancato raggiungimento degli obiettivi funzionali e prestazionali;
- mancato rispetto dei tempi indicati nel precedente art.2, per l'esecuzione dell'appalto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Inoltre le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente articolo 5, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo 7 del presente Capitolato, possono costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 11 OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA.

Sono posti a carico dell'impresa i seguenti obblighi:

- realizzare i servizi di cui al presente capitolato in modo da rispettare i parametri previsti dalla vigente normativa nazionale;
- corrispondere al personale assunto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, e di obbligarsi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione sugli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria ed accordi integrativi;
- assumere a proprio carico la dotazione tecnica e strumentale utile e funzionale all'espletamento del servizio.
- tenere conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, consente al Comune di Vinci di dichiarare l'immediata risoluzione del contratto.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'aggiudicatario il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che dispongono l'obbligo del pagamento o l'onere a carico ovvero in solido con il Comune di Vinci, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Vinci e di ogni indennizzo.

Resta inteso, che il Comune di Vinci in ogni momento si riserva qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati per l'espletamento delle prestazioni.

Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sono a carico dell'appaltatore in quanto trovano compenso nei prezzi unitari prestabiliti, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati:

- L'approntamento e l'esecuzione di tutte le misure di sicurezza, al fine di evitare danni a persone e/o cose;
- La ditta è tenuta ad accollarsi ogni onere relativo a certificazioni obbligatorie o richieste dai competenti organi di vigilanza in materia;
- L'appaltatore è tenuto a risarcire direttamente tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti;
- L'osservanza scrupolosa delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- L'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti e negli accordi locali integrativi dallo stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni.

Art. 12 APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI

1. Il presente Capitolato recepisce i principi della sostenibilità ambientale come previsto dall'art. 57 del Codice dei Contratti (D. Lgs. n. 36/2023)

2. Il servizio dovrà essere erogato garantendo il rispetto delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 13/12/2013, recante *"Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, per acquisto di Ammendanti – Aggiornamento 2013, acquisto di piante ornamentali e impianti di irrigazione (Allegato 1) e forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio – aggiornamento 2013"* emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora rinominato "Ministero della Transizione Ecologica").

Art. 13 DNSH

Il presente affidamento deve rispettare il principio del DNSH come declinato e specificato nell'allegato n. 4 dell'avviso pubblico e avente ad oggetto "Istruzioni operative per il rispetto del principio DNSH ad uso dei soggetti attuatori del PNRR per gli investimenti a titolarità del Dipartimento della funzione pubblica Circolare MEF – RGS del 13 ottobre 2022, n 33"

Art. 14 *RISPETTO DEL D. LGS. N. 81/2008 E S.M.I.*

L'aggiudicatario assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro, in relazione alle leggi vigenti e in riferimento alla particolare e specifica tipologia di servizio. Si obbliga inoltre all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegnano ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

ART. 15 *PRIVACY*

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

a) titolare del trattamento è il Comune di Vinci ed i relativi dati di contatto sono i seguenti:
PEC comune.vinci@postacert.toscana.it tel.0571 9331, mail protocollo@comune.vinci.fi.it, fax 0571 56388;

b) il Responsabile della protezione dei dati – Data Protection Officer (RPD-DPO) è l'Avv. Francesco Barchielli ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: e- mail: dpo@comune.vinci.fi.it;

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, c. 2, lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Vinci implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla

cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza Venezia 11, 00187 Roma, Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.
Nell'espletamento del servizio, le parti si impegnano a garantire il trattamento dei dati nel rispetto dei principi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR) UE/2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. La ditta appaltatrice , ai sensi e per glia effetti dell'art. 28 co.2 del GDPR,con il contratto sarà nominata Responsabile del Trattamento dei dati nell'ambito dello svolgimento del presente appalto,il Responsabile del Trattamento dovrà garantire il rispetto di tutte le disposizioni di cui al Regolamento UE/2016/679, in particolare con l' osservanza degli obblighi di cui all'art. 28 co.3.

Revisione prezzi
La durata del contratto fino al 31/12/2026 non prevede la revisione dei prezzi data la natura specifica dell'appalto.

L'operatore Economico
Firma Digitale

Il Responsabile del Settore 2
Economico Finanziario e Gestione Risorse Interne
(Dott.ssa Simona Marmugi)
Firma Digitale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005, modificato dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.